

Memoria scritta di Greenpeace riguardo l'atto del governo nr. 291 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente"

L'atto del Governo sottoposto a parere delle commissioni parlamentari presenta evidenti criticità che **palesano un forte disallineamento della norma italiana rispetto a quanto stabilito a livello comunitario**. Nel testo redatto dal Governo ravvediamo l'inserimento di esenzioni in favore di prodotti rivestiti in plastica fino a un peso del 10 per cento ed eccezioni, in casi particolari, per i prodotti fabbricati in materiale biodegradabile o compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Tali interpretazioni non solo rischiano di fare avviare, e concludere con esito positivo, una procedura d'infrazione per l'Italia, con conseguenti costi a carico della collettività, ma anche di favorire una riconversione dell'industria verso prodotti che nel resto d'Europa non sono considerati una soluzione efficace per contrastare l'inquinamento da plastica. **Se l'attuale schema di Decreto Legislativo dovesse trasformarsi in legge si profila un doppio danno per il nostro Paese, sia a livello del tessuto produttivo che per le casse dello Stato.**

Riteniamo inoltre opportuno segnalare che, durante le consultazioni svolte nel corso dell'AIR (Analisi di Impatto della Regolamentazione) da parte del Ministero della Transizione Ecologica, Greenpeace ha già evidenziato tali criticità e le ha peraltro ribadite in una missiva indirizzata al Ministro della Transizione Ecologica lo scorso 27 maggio, cui non è seguita alcuna risposta. Inoltre, segnaliamo che la nostra organizzazione ha già condiviso le medesime criticità con le autorità europee competenti.

In generale, riteniamo che per perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e una drastica **riduzione della produzione di rifiuti in plastica monouso debbano essere incentivate alternative riutilizzabili**: di gran lunga l'opzione più sostenibile come evidenziano numerosi studi<sup>1</sup>. Per tale ragione si formulano una serie di proposte emendative che promuovano alternative riutilizzabili

### Proposte emendative

#### Articolo 3 comma 1 a)

Il comma esclude dalla definizione di plastica "rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto". Le linee guida redatte dalla Commissione UE<sup>2</sup> non fanno alcun tipo di distinzione in merito al contenuto in plastica. Riteniamo inoltre che, se approvata in tale forma, si favorirà il ricorso ai cosiddetti "poliaccoppiati", prodotti costituiti da più materiali e una delle frazioni più problematiche ai fini del riciclo. Si richiede pertanto di emendare l'Articolo 3 comma 1 a) eliminando la seguente frase "nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti"

**GREENPEACE**

[www.greenpeace.it](http://www.greenpeace.it)

<sup>1</sup> <https://www.lifecycleinitiative.org/library/addressing-single-use-plastic-products-pollution-using-a-life-cycle-approach/>

<sup>2</sup> Si veda il punto 2.1.2 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C\\_.2021.216.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A216%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.216.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A216%3ATOC)

*Articolo 4 comma 7.*

Per l'erogazione del credito d'imposta l'articolo equipara gli articoli riutilizzabili a quelli in "materiale biodegradabile o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002". Tale indicazione è disallineata per quel che riguarda tutti quei prodotti che ricadono nell'allegato B, ovvero soggetti a restrizioni all'immissione sul mercato. La direttiva EU 2019/904, al "considerando" nr. 11<sup>3</sup> e nelle linee guida pubblicate lo scorso giugno<sup>4</sup>, identifica come materie plastiche anche tutti quei polimeri naturali modificati chimicamente. Tra questi rientrano anche materiali conformi alla UNI EN 13432:2002 pertanto con tale articolo viene favorito il ricorso ad alternative che dal legislatore europeo sono considerate "plastiche" e di conseguenza da vietare. Si richiede pertanto di rimuovere dall'articolo "o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002".

*Articolo 5 comma 3.*

Per le ragioni già evidenziate si richiede lo stralcio dell'intero articolo che risulta disallineato alla direttiva comunitaria la quale non prevede alcun tipo di deroga per tutti gli articoli elencati nella parte B dell'allegato, incluse le plastiche biodegradabili o compostabili secondo la UNI EN 13432:2002

**Ulteriori proposte di modifica puntuali**

Art 4. Comma 1 b), Comma 1 c). Si richiede la sostituzione di "alternativi" con "riutilizzabili".

Roma, 21/09/2021

Per qualsiasi necessità di chiarimento si prega di far riferimento a Giuseppe Ungherese,  
[giuseppe.ungherese@greenpeace.org](mailto:giuseppe.ungherese@greenpeace.org) (3409524775)

**GREENPEACE**

[www.greenpeace.it](http://www.greenpeace.it)

<sup>3</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904>

<sup>4</sup> Si veda il punto 1 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C.2021.216.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A216%3ATOC>